REGOLAMENTO (CEE) N. 3612/83 DELLA COMMISSIONE

del 15 dicembre 1983

che proroga il controllo comunitario delle importazioni di talune piante vive e di taluni prodotti della floricoltura, originari di diversi paesi terzi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 288/82 del Consiglio, del 5 febbraio 1982, relativo al regime comune applicabile alle importazioni [1], in particolare l'articolo 10, paragrafo 3,

visto il regolamento (CEE) n. 1765/82 del Consiglio, del 30 giugno 1982, relativo al regime comune applicabile alle importazioni di paesi a commercio di Stato [2], in particolare l'articolo 10, paragrafo 3,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/82 del Consiglio, del 30 giugno 1982, relativo al regime comune applicabile alle importazioni della Repubblica popolare cinese [3], in particolare l'articolo 10, paragrafo 4,

previa consultazione nell'ambito del comitato previsto dall'articolo 5 degli ultimi tre regolamenti,

considerando che il regolamento (CEE) n. 3353/75 della Commissione, del 23 dicembre 1975 [4], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3398/82 [5], ha istituito, sino al 31 dicembre 1983, un controllo comunitario delle importazioni di talune piante vive e di taluni prodotti della floricoltura, originari di diversi paesi terzi;

considerando che le ragioni che sono alla base del regolamento (CEE) n. 3353/75 restano valide per l'essenziale e che è pertanto opportuno prorogare il regime di controllo previsto per i prodotti che figurano nell'allegato di detto regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3353/75, la data del 31 dicembre 1983 è sostituita dal 31 dicembre 1984.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 dicembre 1983.

Per la Commissione

Wilhelm HAFERKAMP

Vicepresidente

---

[1] GU n. L 35 del 9. 2. 1982, pag. 1.
[2] GU n. L 195 del 5. 7. 1982, pag. 1.
[3] GU n. L 195 del 5. 7. 1982, pag. 21.
[4] GU n. L 330 del 24. 12. 1975, pag. 29.
[5] GU n. L 357 del 18. 12. 1982, pag. 12.